

SENT. N.  
R.G.C. N. 2086/2002  
CRON. N.  
REP. N.

Oggetto: Conto corrente  
bancario



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Piacenza, in persona del Dott. Mario CODERONI, in  
funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado promossa con citazione 7/11/2002 a ministero  
Uff. Giud. Rosalia SPELTINI

\*\*\* \*\*\*,  
da  
BANCA D. SOC. COOP. P.A. con sede in \*\*,  
contro  
- ATTORE  
- CONVENUTA

**CONCLUSIONI: come da fogli allegati il 29-09-2009**

FATTO E DIRITTO.

Premesso che il sig. \*\*\* \*\*\*, ha convenuto in giudizio la Banca D., chiedendo che venisse  
condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 53.211,36, o quella maggiore o  
minore ritenuta di giustizia, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla  
banca, quale saldo di un conto corrente intestato all'attore, in forza di clausole contrattuali  
nulle, per indeterminatezza degli interessi ultralegali e l'applicazione di anatocismo  
trimestrale sugli interessi passivi.

Che si è costituita la BANCA D. s.c.p.a., contestando tutte le domande avverse,  
eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto azionato *ex adverso* e sostenendone  
l'infondatezza nel merito.

La causa veniva istruita tramite CTU contabile, al fine di rideterminare l'importo a saldo  
del conto corrente azionato, alla luce delle contestazioni mosse dall'attore.

**1) Questione preliminare: prescrizione del diritto dell'attore.**

Deve innanzi tutto essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

In primo luogo, non appare dubitabile che il termine di prescrizione applicabile al caso di  
specie sia quello decennale ordinario, di cui all'art. 2946 c.c., dal momento che la domanda di  
restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di clausole contrattuali nulle,  
configura una ripetizione di indebito conseguente a nullità contrattuale.

È noto, infatti, che l'art. 1422 c.c., nello stabilire l'imprescrittibilità dell'azione di nullità,  
fa salvi gli effetti della prescrizione delle conseguenti azioni di ripetizione di indebito.

Ciò posto, in dottrina ed anche nella giurisprudenza di merito si era creata una divergenza interpretativa in ordine alla individuazione del momento di decorrenza di tale termine prescrizione per le azioni di ripetizione di indebito derivanti da contratti di conto corrente bancario, essendosi posto il dubbio se la decorrenza dovesse partire dalla chiusura del rapporto o se decorresse continuamente durante la vigenza del contratto, con conseguente prescrizione di tutte le rimesse eseguite nei dieci anni antecedenti alla domanda giudiziale.

Per la verità, la tesi da ultimo esposta risulta assolutamente minoritaria (in termini si rinviengono Trib. Genova, sez. VI, 18.10.2006 in *Foro padano* 2007, 3-4, 493, Trib. Napoli 23.11.2003, in *Giur. merito* 2004, 1134, Trib. Torino 3.10.2003, in *Giur. it.* 2004, 102), laddove il filone interpretativo che individua la decorrenza della prescrizione nella chiusura del conto corrente, oltre ad essere largamente maggioritario (*ex multis* Trib. Mantova, Sez. II, 21.01.2005, in *www.ilcaso.it*, sez., 68; Trib. Lecce, ord. 10.03.2006, *ibidem*, 323/2006; Trib. Torino 18.11.2008, *ibidem*; Trib. Pescara 26.10.2009, *ibidem*, 1822/2009; C. App. Torino 14.11.2007 e C. App. Brescia 13.02.2008, *ibidem* e, tra le più recenti, Trib. Salerno sez. I 8.09.2010 n. 1987, in *JurisData*; Trib. Novara, 16.07.2010, n. 774, Trib. Larino 20.10.2009 e Trib. Arezzo 12.05.2009 *ibidem* e Trib. Brescia 18.01.2010, in *ilcaso.it*) trova anche il conforto della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. I, Sez. 1, n. 2262 del 9/04/1984; sez. III, n. 3662 del 18/04/1996; sez. I, n. 3783 del 14/04/1998; n. 4659 del 11/05/1999 e n. 5720 del 23/03/2004).

L'orientamento, che qui si condivide pienamente, si fonda essenzialmente sulla considerazione della unitarietà del rapporto di conto corrente bancario, che, pur se si svolge mediante una serie continua di addebiti ed accrediti, e pur se il saldo su di esso presente è immediatamente esigibile (ad eccezione del caso in cui il conto sia assistito da apertura di credito, v. art. 1845 c.c.), trova la sua definitiva determinazione e regolamentazione soltanto al momento della chiusura del conto, quando vengono cristallizzate tutte le poste attive e passive e calcolato il saldo finale; del resto, se è vero che i saldi di conto corrente bancario (sia attivi sia passivi) sono immediatamente esigibili, è pur vero che durante lo svolgimento del rapporto è possibile per il correntista in ogni momento operare prelievi o eseguire versamenti, così da mutare continuamente la provvista a sua disposizione (o diminuire il saldo passivo).

Ma, la considerazione che porta ancor più ad affermare la validità di questa soluzione, è quella per cui nel conto corrente (tanto più in quello passivo), nel corso del rapporto, non possono ravvisarsi veri e propri pagamenti, atteso che le annotazioni di operazioni negative sul conto contribuiscono soltanto ad aumentare il debito del correntista (o a diminuire il saldo ancora eventualmente attivo), ma non danno origine ad un effettivo spostamento patrimoniale in un senso o nell'altro.

Tale elemento è proprio quello posto alla base della recentissima sentenza delle Cassazioni a Sezioni Unite (2.12.2010, n. 24418, relatore Rordorf, pres. De Luca) che, sia pur con riferimento ad un conto corrente assistito da apertura di credito, ha definitivamente accolto (*rectius*: confermato) l'indirizzo qui sostenuto.

Pertanto, dal momento che la domanda introduttiva del presente giudizio è stata instaurata con citazione notificata il 7.11.2002 ed il conto corrente in oggetto è stato chiuso in data 31.05.1993, non può essere dichiarata alcuna prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito azionato dall'attore, che deve perciò estendersi a tutto il periodo di durata del rapporto (aperto in data 8.01.1991).

Disattesa quindi l'eccezione preliminare, nel merito l'attore muove due contestazioni in ordine alla validità di alcune clausole del contratto di conto corrente da lui intrattenuto con la banca convenuta: a) quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dando così vita all'anatocismo, in violazione della norma imperativa di cui all'art.

1283 c.c. e b) quella che rinviava, per la determinazione del tasso di interesse agli usi della piazza, in violazione dell'art. 1284 c.c.; entrambe tali contestazioni sono fondate.

## 2) Anatocismo.

In punto di fatto, è la stessa banca ad ammettere espressamente di avere applicato l'anatocismo trimestrale e, comunque, tale applicazione è stata rilevata e confermata anche dal CTU contabile, ed emerge dall'esame degli estratti conto della banca (ove le competenze sono addebitate trimestralmente ed entrano a far parte integrante del montante capitale sul quale venivano poi calcolati i successivi interessi), oltre ad essere esplicitamente sancita dall'art. 7, comma 2°, delle condizioni generali di contratto (doc. 1 di parte attrice).

In punto di diritto – nonostante la pervicace insistenza della difesa convenuta nel tentare di sostenere la legittimità di tale prassi – è superfluo soffermarsi a lungo sulla questione, essendo sufficiente richiamare l'ormai consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale tale pratica è nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 1283 c.c. (norma considerata pacificamente imperativa: *ex multis* Cass. sez. 3, n. 2593 del 20/02/2003; SU, n. 21095 del 4/11/2004; nel merito Trib. Benevento 18 febbraio 2008 n. 252 in Giur. merito 2008, 10, 2554; Trib. Roma 8 gennaio 2007, in Giur. It. 2007, 2, 379; Trib. Pescara 18 novembre 2005 in Giur. merito 2006, 9, 1874; Trib. S. Angelo Lombardi 24 ottobre 2005 in Giur. merito 2006, 9, 1869; Trib. Monza 7 aprile 2003 in Giur. merito 2003, 2427; Trib. Terni 18 marzo 2003 in Dir. e prat. soc. 2004, 5, 76; Trib. Napoli 27 novembre 2002 in Giur. merito 2003, 243; Trib. Milano 4 luglio 2002 in Banca borsa tit. cred. 2003, II, 452; in particolare, il divieto della norma citata trova piena applicazione anche rispetto alle clausole dei contratti bancari che costituiscono mera riproduzione delle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, poiché queste ultime non hanno valore di uso normativo – l'unico che consentirebbe una deroga al divieto della norma codicistica – ma al più di mero uso negoziale, mancando il necessario requisito soggettivo della c.d. *opinio iuris ac necessitatis*, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza ad una norma cogente, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (v. su tutte, oltre alle due sentenze “capostipiti” del filone, sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 e sez. 3, n. 3096 del 30/03/1999, nonché la n. 12507 del 11/11/1999; Cass. sez. 1, n. 4490 del 28/03/2002, n. 12222 del 20/08/2003 e n. 13739 del 18/09/2003; sez. 3, n. 8442 del 13/06/2002 e SU n. 21095 del 4/11/2004); più in particolare, la Corte di Legittimità ha evidenziato l'incompatibilità tra le modalità di formazione ed approvazione dei contratti bancari (e delle singole clausole che li compongono) e l'elemento soggettivo che deve necessariamente accompagnare l'esistenza di un uso normativo: infatti, le clausole dei contratti bancari sono predisposte unilateralmente dagli istituti di credito – di norma in conformità a direttive delle associazioni di categoria – e non sono negoziate né negoziabili, ma vengono sottoscritte dalla parte che ha necessità di usufruire del credito bancario e non ha, quindi, altra alternativa per accedere al sistema, soprattutto perché si tratta di clausole standard adottate da tutte le banche (così, specificamente Cass. SU 21095/04).

Ciò posto, è poi evidente che, sul rapporto in oggetto non può spiegare alcuna efficacia la intervenuta modifica legislativa che ha, di fatto, legittimato l'anatocismo bancario (sia pur a condizioni di reciprocità), ovvero il D.L.vo 4 agosto 1999 n. 342 e la successiva Delibera CICR 9/02/2000, emessa ai sensi dell'art. 25, 2° comma, dello stesso D.L.vo; come è noto, infatti, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità della predetta norma (C.Cost. sentenza n. 452 del 17/10/2000), tale modifica non è applicabile ai contratti conclusi prima del 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR) i quali restano sottoposti alla disciplina anteriormente vigente e sono, quindi, nulli per la già rilevata contrarietà all'art. 1283 c.c. (Cass. SU 21095/04 cit.; sez. 1, nn. 4092, 4093 e 4094 del 25/02/2005; n. 13739 del

18/09/2003 e n. 12222 del 20/08/2003); il contratto *de quo*, invero, concluso nel gennaio del 1991 e chiuso nel maggio 1993 resta, pertanto, interamente sottoposto alla normativa previgente.

In questa sede è solo il caso di precisare l'aspetto che è invece ancora controverso in giurisprudenza, anche se sembra si stia affermando, più di recente, l'orientamento che qui si ritiene di accogliere: si tratta delle conseguenze della riconosciuta nullità dell'anatocismo trimestrale sulla rideterminazione e quantificazione della somma effettivamente dovuta, dovendosi stabilire quale metodo di calcolo degli interessi applicare, a seguito della dichiarata nullità della capitalizzazione trimestrale.

La giurisprudenza si è sostanzialmente divisa in tre filoni interpretativi: uno che ritiene doversi applicare, al posto dell'anatocismo trimestrale, la capitalizzazione annuale degli interessi, un altro, secondo cui si dovrebbe procedere a capitalizzazione semestrale ed un terzo, secondo cui non deve applicarsi nessun tipo di capitalizzazione degli interessi.

Chi scrive ritiene assolutamente condivisibile e preferibile la tesi da ultimo indicata, per cui non debba essere applicata alcuna capitalizzazione degli interessi (Tribunale Nola sez. II 11 settembre 2008 in Giur. merito 2008, 12, 3170; Tribunale Benevento 18 febbraio 2008 n. 252 in Giur. merito 2008, 10, 2554; Tribunale Monza 4 dicembre 2007 Ibidem; Tribunale Brindisi 14 maggio 2007 n. 431, in JurisData 2008; Tribunale Roma 12 gennaio 2007, in Foro It. 2007, 6, 1947; Tribunale Cagliari 5 aprile 2006, in Riv. giur. Sarda 2007, 2, 409; Tribunale Pescara 18 novembre 2005 in Giur. merito 2006, 9, 1874; Tribunale S. Angelo Lombardi 24 ottobre 2005 Ibidem, 1869; Tribunale Pescara 4 aprile 2005 in Giur. merito 2005, 9, 1772 e Tribunale Napoli sez. III 19 dicembre 2004 in JurisData2006), piuttosto che sostituire la capitalizzazione trimestrale con quella semestrale o annuale; queste due ultime soluzioni si fondano, a mio avviso, su elementi normativi non pertinenti alla fattispecie, nonché su di un fraintendimento concettuale di fondo.

Infatti, l'indirizzo che sostiene l'applicazione della capitalizzazione annuale – il quale, in certe pronunce, non sembra basarsi tanto su dati normativi, quanto piuttosto su una valutazione di carattere equitativo (e sul quale v., tra le più recenti, Trib. Civitavecchia 5.11.2007, in JurisData2008; Trib. Trapani 24.01.2007, in Giur. Merito 2008, 10, 2554 e Guida al Diritto, 2007, 26, 76; Trib. Firenze sez. III, 27.11.2006, in Giur. Merito 2008, 10, 2555; Trib. Torino sez. VII 5.05.2006, in Il Merito 2007, 4, 12; Trib. Monza 6.02.2006, in Obbligazioni e contratti 2006, 6, 557) – fa riferimento al disposto dell'art. 1284 c.c. per cui il saggio di interesse legale è stabilito in una certa percentuale «*in ragione di anno*», norma che è all'evidenza del tutto estranea alla fattispecie dell'anatocismo e che si limita ad indicare l'unità temporale sulla quale commisurare il tasso degli interessi (quindi la loro misura percentuale) che, ovviamente, nulla ha a che vedere con la loro capitalizzazione e con la periodicità di quest'ultima; né può darsi rilievo al fatto che la delibera CICR 9/02/2000, faccia espresso riferimento alla capitalizzazione annuale, appunto per la già riconosciuta inapplicabilità della nuova normativa alle fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore, altrimenti si rischierebbe di dare alla novella legislativa quell'efficacia retroattiva che la Consulta ha invece espressamente escluso. Infine, non può condividersi l'argomentazione (pure utilizzata in alcune pronunce di tale indirizzo), secondo la quale la capitalizzazione annuale sarebbe espressione (questa sì) di un uso normativo, in quanto la prassi bancaria riconoscerebbe da sempre la capitalizzazione annuale sugli interessi attivi, a favore della clientela: infatti, anche data per ammessa in fatto la circostanza dell'esistenza di tale prassi (il che, per lo meno nel presente giudizio, deve comunque escludersi), l'affermare l'esistenza di un uso normativo sulla base della prassi bancaria ci sembra in aperto contrasto con la citata giurisprudenza della Cassazione, che esclude, appunto, la configurabilità di un uso normativo fondato sulle Norme Bancarie Uniformi predisposte dall'ABI e, tanto meno, sulle condizioni generali di contratto diffusamente applicate dagli istituti di credito: in particolare, la corte di

legittimità esclude l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi propri dell'uso normativo non tanto con riferimento specifico alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quanto in relazione a tutte le condizioni contrattuali predisposte dalle banche, che, per la loro provenienza unilaterale, per l'impossibilità di essere oggetto di specifica negoziazione e per la loro sostanziale imposizione ai clienti, non possono, per loro natura, integrare gli estremi dell'uso normativo (cfr. in particolare, sul punto, la sentenza n. 21095/04 delle Sezioni Unite); sicché risulterebbe paradossale e contraddittorio dichiarare, da un lato, nulla una clausola contrattuale per contrasto con l'art. 1283 c.c. in quanto non integrante un uso normativo, ma, dall'altro lato, applicare una regola derivante da un'altra clausola contrattuale, avente la stessa natura e le medesime caratteristiche e provenienza di quella dichiarata nulla, ritenendola espressione di una *opinio juris ac necessitatis*.

Quanto all'indirizzo – per la verità del tutto marginale e minoritario – che sostiene doversi applicare la capitalizzazione semestrale (a sostegno del quale v. le tre pronunce del Tribunale di Monza 28.12.2007, in Giur. Merito 2008, 10, 2555; 7.04.2003, in Giur. Merito 2003, 2427 e 7.05.2002 in Giur. Milanese 2002, 312), lo stesso si fonda o sulla disposizione dell'art. 1831 c.c., che, in materia di conto corrente ordinario, stabilisce il termine per la chiusura periodica del conto (in assenza di usi o patti diversi) in sei mesi, o sul disposto dello stesso art. 1283 c.c., che legittima l'anatocismo a seguito di domanda giudiziale o di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, purché «si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi»; la prima norma è chiaramente inapplicabile al conto corrente bancario, non solo perché non espressamente richiamata dall'art. 1857 c.c., ma anche perché intrinsecamente incompatibile con il conto corrente bancario, stante la diversità tra le due figure (sul punto, espressamente, Cass. sez. 1, n. 6187 del 22/03/2005), diversità il cui elemento caratterizzante consiste proprio nella immediata esigibilità dei saldi nel conto corrente bancario, il quale non prevede, per sua natura, una chiusura periodica (se non per ragioni meramente contabili); la seconda disposizione citata – innegabilmente pertinente alla fattispecie – non sembra però autorizzare le conclusioni che se ne vogliono trarre, dal momento che la norma stabilisce sì un limite minimo di periodicità dell'anatocismo, ma in casi in cui lo stesso è esplicitamente autorizzato, per domanda giudiziale o convenzione posteriore alla scadenza, sicché applicarla ad ipotesi in cui tali presupposti essenziali non si sono verificati equivarrebbe, di fatto, ad una estensione delle deroghe al divieto di anatocismo al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Ciò che, a mio avviso, è erroneo nelle sopra esposte soluzioni interpretative è proprio il tentativo di sostituire la periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi, con altra più lunga, quasi che l'illegittimità dell'anatocismo discenda non già dal meccanismo della capitalizzazione degli interessi in sé, bensì dalla sua più o meno lunga periodicità; in realtà, il divieto imposto dall'art. 1283 c.c. ha il precipuo scopo di evitare che gli interessi perdano la loro funzione economica essenziale, di sostanziale corrispettivo o compensazione per la messa a disposizione del bene principale (ovvero il capitale), entrando a far parte essi stessi del capitale, e dunque accrescendolo in misura esponenziale e determinando uno squilibrio eccessivo ed intollerabile a favore del creditore (con una *ratio* di fondo sostanzialmente analoga – sia pur nella rilevante diversità degli istituti – con il divieto di usura); se così è, il divieto colpisce l'anatocismo in sé, a prescindere dalla sua frequenza temporale.

Certamente, da un punto di vista quantitativo ed economico, la periodicità più o meno lunga incide in modo diverso sul c.d. effetto moltiplicatore dell'anatocismo, attenuandolo quanto più aumenta il periodo di capitalizzazione; tuttavia, da un punto di vista prettamente giuridico (che non può che essere l'ottica esclusiva in cui deve porsi il giudice), la distinzione non è giustificabile, dato che l'unica conseguenza possibile in ipotesi di patto contrastante con norme imperative è la sua integrale caducazione e non la sua sostituzione con una clausola di identico contenuto ed effetto sostanziale, ma solo di minore impatto economico; così facendo

si finisce, in sostanza, per adottare un meccanismo di eterointegrazione del contratto, analogo a quello previsto dagli artt. 1339 e 1419 c.c., ma di provenienza giurisprudenziale e non normativa; il discorso potrebbe mutare radicalmente, soltanto laddove si deducesse l'esistenza di un uso normativo (ai sensi degli artt. 1 e 8 delle Preleggi) che preveda l'anatocismo semestrale o annuale, ma, allo stato, tale circostanza non è stata dedotta, né, tanto meno, dimostrata.

Da ultimo, finalmente, la già citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 24418 del 2.12.2010) ha accolto anche tale indirizzo, escludendo, in particolare, che possa ravvisarsi nella realtà storica degli ultimi decenni un uso normativo di capitalizzazione annuale degli interessi debitori e stabilendo il seguente principio di diritto: «*dichiarata la nullità della [...] previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale) gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza capitalizzazione alcuna*».

Deve quindi dichiararsi la nullità della clausola contrattuale che prevedeva l'anatocismo trimestrale degli interessi passivi, con conseguente eliminazione di qualunque forma di capitalizzazione degli interessi, utilizzando quindi le somme determinate dal CTU con il metodo della capitalizzazione semplice.

### 3) Interessi uso piazza.

Pure fondata è la dedotta nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali: l'art. 7 delle condizioni generali di contratto (doc. 1 attore cit.) stabiliva che «*gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito ... si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza*»; si tratta della c.d. clausola di interessi "uso piazza", diffusissima nella prassi bancaria, già considerata nulla dalla giurisprudenza per i contratti stipulati in data anteriore al 1992 (ex multis Cass. n. 5675 del 18/04/2001), e, poi, definitivamente dichiarata invalida dall'art. 4 della legge 17/02/1992, n. 154, trasfuso nell'art. 117, comma 6° del D.L.vo 1/09/1993 n. 385 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia); pure se tali norme non sono applicabili, *ratione temporis*, al contratto per cui è causa, la clausola è comunque nulla per contrasto con gli artt. 1284 e 1346 c.c. che stabiliscono, il primo, la necessaria pattuizione per iscritto del tasso di interesse ultralegale e, il secondo, la necessaria determinatezza (o, quanto meno, la determinabilità) dell'oggetto del contratto, sicché il rinvio come sopra indicato risulta talmente generico, privo di criteri concreti ed elementi obbiettivi cui fare riferimento, da non consentire alcuna individuazione, nemmeno *per relationem*, della misura del tasso di interesse pattuito e da tradursi nella facoltà, per la banca, di applicare gli interessi nella misura di volta in volta ritenuta congrua, unilateralmente determinata.

Nessun rilievo può assumere, sotto questo aspetto, la mancata contestazione, da parte dell'odierna opponente, degli estratti conto periodicamente inviati dalla banca, poiché, per pacifica giurisprudenza, la norma dell'art. 1832 c.c. va interpretata nel senso che l'approvazione del conto (*rectius*: la sua mancata tempestiva contestazione nel termine legale) rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (da ultimo, Cass. sez. I, n. 6514 del 19/03/2007 e n. 11749 del 18/05/2006; sez. III, n. 12372 del 24/05/2006). Nemmeno potrebbe ritenersi che la ricezione degli estratti conto – da dove era desumibile il saggio degli interessi applicato – e la continuazione del rapporto, possano integrare gli estremi di una convalida del contratto (e, in particolare, della clausola degli interessi), poiché, in ogni caso, trattandosi di pattuizione nulla, non sarebbe suscettibile di convalida (art. 1423 c.c.).

A fronte della rilevata nullità per il rinvio agli usi di piazza, deve poi applicarsi il tasso legale ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, c.c., trattandosi di contratto che, come appena detto, risulta sottratto, *ratione temporis*, all'applicazione sia del D.L.vo n. 385 del 1.09.1993 (c.d. Testo Unico Bancario) sia della precedente legge sulla trasparenza bancaria (L. 154/92) e non potendosi perciò applicare i tassi sostitutivi ivi previsti in caso di nullità della pattuizione sugli interessi.

#### 4) Determinazione della somma dovuta.

Il saldo di conto corrente, rideterminato alla luce dei criteri e delle statuizioni sopra esposte, deve quindi essere individuato in quello calcolato dal CTU, dr. Marco Egalini, che risulta pienamente corretta dal punto di vista dei principi contabili applicati e non è stata peraltro contestata dalle parti.

Pertanto, la somma da prendere a base è quella indicata nella tabella di cui alla lettera h), pag. 8 della relazione peritale depositata il 4.08.2005 (saldo calcolato sull'intero periodo di durata del conto corrente, applicando gli interessi legali e con capitalizzazione semplice), in L. 127.671.862 (pari ad € 65.937,01); su tale somma, che costituisce all'evidenza un debito di valuta, spettano gli interessi legali (e non anche la rivalutazione monetaria, come richiesto da parte attrice), che decorrono dalla data della domanda (7.11.2002), non potendosi ritenere l'accipiens in mala fede prima di tale momento.

#### 5) Spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alla nota spese depositata dalla difesa attrice; stessa sorte seguono le spese di CTU, come già liquidate nel decreto del G.I. in data 18.01.2006, che vengono poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

– in accoglimento della domanda attrice, dichiara la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di determinazione degli interessi uso piazza, e dichiara che non è applicabile alcuna capitalizzazione su tali interessi e che il tasso applicabile è quello legale ex art. 1284 c.c.;

– per l'effetto condanna la Banca D. s.c.p.a. a pagare, in favore di \*\*\* \*\*\*, la somma complessiva di € 65.937,01, oltre interessi al tasso legale dalla domanda (7.11.2002) al saldo;

– condanna la Banca D. s.c.p.a. alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.744,25, di cui € 5.450,00 per onorari, € 2.864,00 per diritti ed € 421,00 per spese, ed € 1.039,25 per spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge;

– pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta, nella misura già liquidata con decreto del G.I. in data 18.01.2006.

Così deciso in Piacenza, in data 13 dicembre 2010.

Il giudice  
Dr. Mario Coderoni